



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA  
TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”* in particolare l'art. 19, che. Al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 “*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il



compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2009/48/CE;

**VISTA** l'istanza datata 18/10/2019 della Società **Mtic Intercert S.r.l.**, completa di tutta la documentazione richiesta agli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13/12/2017, volta alla richiesta dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE, valida fino al **18/12/2023**, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo DGMCTCNT n. 301905 del 21/10/2019;

**ACQUISITA** la Delibera del 4 ottobre 2019 (DC2019MGE034) Prot. 287962 del 08/10/2019 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia con la quale viene effettuato l'accREDITAMENTO a favore della Società **Mtic Intercert S.r.l.**, con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE, Modulo B (esame CE del Tipo);

**ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 301905 del 21/10/2019, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTO** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**VISTO** l'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe



per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto pagamento in data 21/10/2019 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

## DECRETA

### Art. 1

1. L'Organismo *Mtic Intercert S.r.l. (P.IVA 00862210150)*, con sede legale in Via Giacomo Leopardi, 14 – 20123 Milano (MI), è autorizzato a svolgere l'attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “*Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*”.
2. L'attività di valutazione di conformità CE dovrà essere effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

### Art. 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al **18 dicembre 2023** (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### Art. 3

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di certificazione CE in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in particolare di quelle riferita agli articoli 21, 22, 26, 27 e 28, cui si fa rinvio.

### Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da



inoltrare alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 5**

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, ove accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo n.54/2011 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accREDITAMENTO, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

#### **Art. 6**

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); Sezione "Impresa" alla voce "Normativa Tecnica" ed al sottomenù "Organismi di valutazione della conformità").

ROMA, 16 novembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to Dr.ssa Loredana Gulino)